



Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Via Flaminia, 495 - 00191 Roma

Iscritta nell'Albo delle SGR, sezione gestori di OICVM al n. 24 e sezione gestori di FIA al n. 205

REGOLAMENTO DI GESTIONE DI OICVM ITALIANI

REGOLAMENTO SEMPLIFICATO DEI FONDI COMUNI
D'INVESTIMENTO MOBILIARE ITALIANI APERTI NON RISERVATI

AGORAFLEX

FONDO FLESSIBILE

***AGORA GLOBAL
OPPORTUNITIES***

FONDO FLESSIBILE

Il presente regolamento è stato approvato dall'Organo amministrativo della Società di gestione del risparmio che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF") relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

21 SETTEMBRE 2026

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA, E DURATA DEI FONDI La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2049, salvo proroga.	OICVM Italiani aperti non riservati (di seguito, “Fondo” e/o “Fondi”) denominati: AGORAFLEX Fondo Flessibile AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES Fondo Flessibile
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	La società AGORA INVESTMENTS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito “SGR”), autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta al n. 24, sez. gestori di OICVM, dell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del TUF, con sede in Via Flaminia 495, 00191 - Roma (sito Internet: www.agorasgr.it), ha istituito e gestisce i Fondi.
DEPOSITARIO	Il Depositario dei Fondi è BFF BANK S.P.A., con Sede legale in Milano, via Domenichino 5, capitale sociale euro 142.654.457,25 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07960110158, REA MI-1193335 iscritta all’Albo delle Banche al numero 5751, Codice ABI 5000, capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group. Il Depositario, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti, controlla la regolarità delle operazioni disposte dalla SGR e verifica, in base ad appositi applicativi di controllo, la composizione del patrimonio dei Fondi. Le funzioni di emissione e di rimborso delle quote sono espletate presso la sede operativa del Depositario in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali ubicate nelle città capoluogo di regione. Il Depositario mette a disposizione i certificati fisici delle quote presso la sede operativa di Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1. Indirizzo del sito internet del Depositario: www.bffbank.it.
CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA	L’incarico di calcolare il valore della quota è affidato in regime di esternalizzazione al Depositario. Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi gestiti è determinato con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni festivi e di chiusura dei mercati regolamentati nazionali. Il valore unitario della quota di ogni singolo Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché sul sito Internet della SGR. Le eventuali modifiche regolamentari sono rese pubbliche mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. Sezione relativa a tutti i Fondi

- 1.1.1. La SGR adotta per ciascun Fondo una politica di investimento descritta dettagliatamente – con particolare riguardo allo scopo del Fondo e alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento – nella successiva Sezione 1.2. Gli investimenti sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM Italiani) aperti (di seguito, i “Limiti e Divieti”) dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni. La SGR si impegna a rendere note ai partecipanti le scelte di investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti nell'ambito della relazione annuale e della relazione semestrale.
- 1.1.2. La partecipazione a ciascun Fondo comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre, di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. Per questi ultimi, ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano, di norma, per i titoli con maggiore durata residua. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio. Qualora l'investimento avvenga in parti di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), il Fondo è esposto al rischio connesso ad una possibile variazione del valore della quota degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
- 1.1.3. Il patrimonio di ciascun Fondo può essere investito, nel rispetto della politica d'investimento specifica per ciascun Fondo, in titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, nonché in altre tipologie di strumenti finanziari previste dalla normativa. Il patrimonio di ciascun Fondo può inoltre essere investito, nella misura per ciascun Fondo riportata nelle schede al successivo paragrafo 1.2, in parti di OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli *Exchange Traded Funds* - ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR verifica che la politica di investimento degli OICVM Italiani e UE e degli OICR acquisitati sia compatibile con quella del Fondo acquirente.
- 1.1.4. Gli investimenti di ciascun Fondo sono effettuati, nel rispetto dei Limiti e Divieti, in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi aderenti all'OCSE. Per Mercati Regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione medesima, dei Paesi suddetti aderenti all'OCSE.

- 1.1.5. Il patrimonio di ciascun Fondo può, inoltre, essere investito, nel rispetto dei Limiti e Divieti:
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in titoli di uno stesso emittente anche in misura superiore al 35% delle attività del Fondo – purché emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE o dagli Stati Uniti d'America – a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti ed il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri OICVM istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società a questa legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICVM Collegati).
- 1.1.6. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
- 1.1.7. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:
- efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).
- L'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 1.1.8. Fatto salvo un limite più stringente, laddove previsto, per ciascun Fondo, nella successiva Sezione 1.2, il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti da ciascun Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività. In caso di acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR tiene conto del conseguente rischio di cambio e dei relativi effetti sul portafoglio del Fondo.
- 1.1.9. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti volti alla copertura del rischio di cambio.
- 1.1.10. La SGR, nell'interesse dei partecipanti, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, ha facoltà di assumere scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste. È pertanto facoltà della SGR neutralizzare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli di debito o del mercato monetario.
- 1.1.11. I certificati di partecipazione dei Fondi non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- 1.1.12. Tutti i Fondi sono denominati in euro.

1.1.13. Tabella delle categorie e dei parametri di riferimento dei Fondi

CATEGORIA E PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEI FONDI			
FONDO	CATEGORIA	OBIETTIVO DI RENDIMENTO	
AGORAFLEX	Flessibile	Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index	+1,50%
AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES	Flessibile	N.D.	N.D.

1.2. Tabelle relative a ciascun Fondo

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	AGORAFLEX Fondo Flessibile
SCOPO DEL FONDO	Il Fondo si propone di incrementare in maniera significativa nel tempo le somme versate dai partecipanti perseguendo obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente agli strumenti finanziari in cui investe. La SGR si prefigge un Obiettivo di rendimento medio annuo – indipendentemente dall’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo – pari a Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index + 1,50%.
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	La politica d’investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno ‘assoluto’ e dell’adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall’inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari. Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione delle attività finanziarie tra titoli rappresentativi di capitale di rischio, titoli di debito, depositi ed altri strumenti del mercato monetario e strumenti derivati – nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa. Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, gli strumenti rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere anche il 100%. Inoltre, tali investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative della SGR sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi. Relativamente alla componente obbligazionaria, la SGR presta attenzione all’analisi macroeconomica, alle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, alle curve dei rendimenti nei principali mercati dei titoli di Stato nonché ai prodotti c.d. di <i>spread</i>, quali obbligazioni societarie o con rating inferiore a <i>investment grade</i>. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF) nonché in altre tipologie di strumenti finanziari previste dalla normativa.
CLASSI DI QUOTE E CONDIZIONI PER L’ACCESSO	Il Fondo prevede due classi di quote, Classe “R” e Classe “Q”, che si differenziano per il regime delle spese ad esse applicabile. L’accesso alle varie classi è regolato sulla base delle caratteristiche del partecipante e delle modalità di sottoscrizione. Possono sottoscrivere quote di classe R tutti i partecipanti in regime di “appropriatezza” o “adeguatezza” ai sensi del TUF. Possono sottoscrivere quote di classe Q – rivolgendosi direttamente alla SGR – le banche, le imprese d’investimento, le imprese di assicurazione, i gestori come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera q-bis, del TUF nonché i clienti professionali su richiesta di cui all’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES Fondo Flessibile
SCOPO DEL FONDO	L'Obiettivo d'Investimento del fondo è un incremento (<i>eventualmente</i> significativo) del capitale investito nel medio/lungo termine.
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	La politica d'investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate. L'esposizione azionaria complessiva sarà flessibile, potrà raggiungere anche il 100% del Fondo e non sarà inferiore al 10%. È previsto inoltre l'investimento in: - Strumenti del mercato monetario - Obbligazioni sovrane e societarie - Strumenti finanziari derivati quotati - ETF ed OICVM Il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni di media/grande capitalizzazione (superiore ad 1 miliardo di USD) e solo in misura residuale in azioni di società a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). Il fondo può investire in obbligazioni societarie e/o sovrane con qualsiasi rating creditizio. Il fondo può investire in misura residuale in obbligazioni prive di rating. Si prevede che il portafoglio obbligazionario del fondo (se presente) abbia una durata media compresa tra uno (1) e sette (7) anni. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti di OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR si avvale di analisi economico-finanziarie al fine di individuare quelle specifiche situazioni ritenute sottovalutate rispetto al loro potenziale. Non si prevede che il fondo abbia alcuna propensione verso uno specifico settore industriale o geografico; a condizione che il gestore si indirizzi principalmente verso azioni quotate nelle borse europee e statunitensi. Il fondo investirà principalmente in strumenti denominati in EUR, CHF e USD. Dato il carattere globale delle suddette attività industriali, particolarmente rilevante è il rischio valutario. Il gestore gestirà il rischio di credito e mirerà a ridurre al minimo la volatilità attraverso l'analisi del credito e la diversificazione su un'ampia base di emittenti, settori e aree geografiche. Il fondo può detenere liquidità e strumenti equivalenti in via accessoria. Per scopi temporanei o difensivi, il fondo può investire in strumenti a reddito fisso a breve termine, fondi del mercato monetario, liquidità e mezzi equivalenti. Il fondo può inoltre in qualsiasi momento detenere tali titoli a fini di gestione della liquidità, in attesa che vengano investiti in conformità con la propria Politica di investimento e per soddisfare le spese operative e le richieste di rimborso.
CLASSI DI QUOTE E CONDIZIONI PER L'ACCESSO	Il Fondo prevede due classi di quote, Classe "R" e Classe "Q", che si differenziano per il regime delle spese ad esse applicabile. L'accesso alle varie classi è regolato sulla base delle caratteristiche del partecipante e delle modalità di sottoscrizione. Possono sottoscrivere quote di classe R tutti i partecipanti in regime di "appropriatezza" o "adeguatezza" ai sensi del TUF. Possono sottoscrivere quote di classe Q – rivolgendosi direttamente alla SGR – le banche, le imprese d'investimento, le imprese di assicurazione, i gestori come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del TUF nonché i clienti professionali su richiesta di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. Tabella riassuntiva delle commissioni di gestione e di performance a carico dei Fondi

FONDO		COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA	COMMISSIONE DI PERFORMANCE	FEE CAP	OBIETTIVO DI RENDIMENTO	
AGORAFLEX	classe R	2,00%	25%	8%	Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index	+1,50%
	classe Q	1,00%				
	classe Q	1,00%	10%			
AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES	classe R	2,00%	10%	8%	N.D.	N.D.
	classe Q	1,00%	10%			

3.2. Spese a carico dei Fondi

3.2.1. Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- a) il compenso riconosciuto alla SGR composto da:
 - una commissione di gestione, da corrispondersi mensilmente alla SGR nella misura di un dodicesimo della percentuale su base annua indicata nella Tabella riassuntiva delle commissioni di gestione e di performance a carico dei Fondi (di seguito, “Tabella riassuntiva”) di cui al precedente comma; la commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo;
 - il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e da corrispondersi mensilmente;
- b) una eventuale commissione di performance a favore della SGR, per il fondo Agoraflex calcolata sulla differenza, se positiva, tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo ed il relativo Obiettivo di rendimento, indicato nella Tabella riassuntiva (overperformance). Alla commissione di performance trova applicazione quanto di seguito indicato:
 - la commissione di performance, nella percentuale indicata nella Tabella riassuntiva, è calcolata giornalmente per periodi annuali dal 1° gennaio al 31

dicembre (frequenza di cristallizzazione) e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta dell'anno successivo (data di cristallizzazione);

- ai fini del calcolo della commissione di performance, si considera il valore complessivo del Fondo al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di performance stessa;
- la commissione di performance è calcolata moltiplicando la percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
- l'orizzonte temporale (periodo di riferimento della performance) su cui la performance viene misurata e confrontata con quella dell'Obiettivo di rendimento, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della eventuale sottoperformance passata del Fondo rispetto all'Obiettivo di Rendimento (underperformance), è pari a 5 anni e decorre per la prima volta dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021; successivamente, il periodo di riferimento della performance decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Ogni underperformance del Fondo è recuperata prima della data di cristallizzazione. Ogni overperformance può essere utilizzata soltanto una volta durante l'intera vita del Fondo per compensare le perdite pregresse;
- il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento (Obiettivo di rendimento) sarà riportato nel rendiconto annuale dei Fondi;
- ai fini del computo della commissione di performance eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto;
- ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento UE 2016/1011 del 8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"), la SGR ha adottato un piano adeguato che descrive le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione dei parametri di riferimento sopra indicati o relativi indici e utilizzati ai fini del calcolo della commissione di performance di ciascun Fondo. Tale piano individua le unità organizzative coinvolte e prevede che il processo di selezione dei parametri o indici alternativi assicuri la coerenza degli stessi con la politica di investimento e le caratteristiche complessive di ciascun Fondo, al fine di procedere senza soluzione di continuità all'applicazione delle relative commissioni di performance. La SGR fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del parametro mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa;

per il Fondo Agora Global Opportunities la commissione di performance è calcolata, quotidianamente ad ogni data di valorizzazione, moltiplicando un'aliquota pari al 10% (dieci per cento) dell'incremento assoluto del valore netto della quota rispetto al valore più elevato mai raggiunto dall'inizio della vita del Fondo, se tale incremento è ottenuto, per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nell'ultimo giorno del periodo di riferimento della performance e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento della performance.

La commissione di performance presuppone pertanto il raggiungimento del più elevato valore della quota dall'inizio della vita del Fondo (c.d. "high-water mark").

Dopo che sia stata calcolata a una determinata data di valorizzazione, la commissione di performance può essere nuovamente applicata soltanto al raggiungimento di un nuovo high-water mark. Alla commissione di performance trova applicazione quanto di seguito indicato:

- ai fini del calcolo del valore netto della quota, si considera il valore complessivo del Fondo al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di performance stessa;
- il periodo di riferimento della performance è pari all'intera vita del Fondo e non può essere reimpostato, in quanto la commissione di performance non può essere maturata o versata più di una volta per lo stesso livello di performance durante l'intera vita del Fondo;
- il raffronto delle variazioni del valore della quota rispetto al precedente high-water mark, o ai precedenti high-water mark, sarà riportato nel rendiconto annuale dei Fondi.

Ove maturata, la commissione di performance accantonata in ogni trimestre solare viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso il Depositario il terzo giorno lavorativo del trimestre solare successivo;

- c) il compenso riconosciuto al Depositario per l'espletamento dell'incarico, nella misura massima dello 0,065% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e da corrispondersi mensilmente;
 - d) i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
 - e) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
 - e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - g) i compensi spettanti alla Società di Revisione per la revisione della relazione annuale (ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione);
 - h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - i) le spese legali e giudiziarie sostenute per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
 - j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - k) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.
- 3.2.2. Rispetto al valore complessivo netto di ciascun Fondo, la somma delle commissioni di gestione e di performance, di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3.2.1, non può superare la misura (c.d. "Fee Cap") indicata nella Tabella riassuntiva.
- 3.2.3. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
- 3.2.4. Per i Fondi che investono in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o performance percepite dal gestore dell'OICVM Collegato. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore degli OICVM Collegati vanno dedotte dalle componenti delle commissioni della SGR del Fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore dell'OICVM Collegato va dedotta dalla commissione di gestione spettante alla SGR;

- analogamente, la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla commissione di performance spettante alla SGR); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore dell'OICVM Collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dalla SGR, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura della commissione della SGR.
- 3.2.5. Per i Fondi che investono in OICR non Collegati, le eventuali retrocessioni di commissioni percepite dalla SGR, in base ad apposite convenzioni con le relative società di gestione, vengono riaccreditate al Fondo medesimo.

3.3. *Spese a carico dei singoli partecipanti*

Tali oneri non si applicano alle quote di classe Q.

3.3.1. Commissioni di Sottoscrizione/di Uscita

All'atto della sottoscrizione il partecipante sceglie tra due regimi commissionali: l'Alternativa "A" con commissioni di "sottoscrizione" oppure l'Alternativa "B" con eventuale commissione di "uscita" all'atto del rimborso.

- 3.3.1.1. Alternativa A - A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione nella misura del 2% sull'ammontare delle somme investite.
- 3.3.1.2. Alternativa B – In tal caso, si applica una commissione di uscita all'atto del rimborso, se questo avviene prima di una certa data. La commissione di uscita, che decresce in funzione del periodo di permanenza nel Fondo delle quote, si applica sul controvalore delle quote da rimborsare nella misura indicata nella seguente tabella:

PERIODO DI PERMANENZA DELLE QUOTE NEL FONDO	COMMISSIONE DI USCITA
fino ad un anno	2,40%
da uno a due anni	1,80%
da due a tre anni	1,20%
da tre a quattro anni	0,60%
oltre quattro anni	nessuna

Il periodo di permanenza delle quote nel Fondo intercorre tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella di riferimento per il rimborso delle quote medesime. Nel caso di più sottoscrizioni nel Fondo da parte del richiedente il rimborso, la SGR processa il rimborso medesimo applicando il criterio più favorevole al partecipante (ad esempio rimborsando con priorità eventuali sottoscrizioni effettuate secondo l'Alternativa A, sulle quali la presente commissione non è dovuta ed in subordine le quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, partendo da quelle sottoscritte in epoca più remota).

3.3.2. Operazioni di passaggio tra Fondi (*switch*)

- 3.3.2.1. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in base al paragrafo 3.3.1.1. (Alternativa A), sulle nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (*switch*) potranno a) applicarsi commissioni di sottoscrizione ma solo nella misura dell'eventuale sconto praticato all'atto delle sottoscrizioni precedenti

(cosicché la commissione totale cumulata non possa eccedere il 2%) ovvero b) applicarsi le previsioni del paragrafo 3.3.1.2. (Alternativa B) ma solo se al partecipante sia stato praticato nel tempo lo sconto integrale delle commissioni di sottoscrizione.

- 3.3.2.2. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in base al paragrafo 3.3.1.2. (Alternativa B), sulle nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (*switch*) non si applicano le commissioni di uscita; la commissione di uscita si applicherà, se ne ricorrono le condizioni, all'atto del rimborso delle nuove quote sottoscritte, che tassativamente si intenderanno anch'esse sottoscritte in base all'Alternativa B; il computo della commissione di uscita continua a decorrere dalla data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione iniziale.

3.3.3. Diritti fissi

La SGR non applica diritti fissi in relazione a sottoscrizioni, rimborsi o operazioni di passaggio tra Fondi.

3.3.4. Spese relative ai certificati e di spedizione

- 3.3.4.1. La SGR ha diritto di trattenere dall'importo versato dal partecipante euro 50 (cinquanta) per l'emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento di ogni certificato, se richiesto dal partecipante.
- 3.3.4.2. La SGR potrà inoltre trattenere le spese eventualmente sostenute per:
- a) la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
 - b) la spedizione e l'assicurazione dei mezzi di pagamento qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio.

- 3.3.5. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.4. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico dei Fondi o dei singoli partecipanti.

3.5. Agevolazioni commissionali

3.5.1. Sottoscrizioni di quote

- 3.5.1.1. La SGR ha facoltà, anche attribuendola all'eventuale soggetto collocatore, di praticare, all'atto della sottoscrizione, una riduzione delle commissioni di sottoscrizione, anche nella misura del 100% delle stesse.
- 3.5.1.2. La SGR ha facoltà, anche attribuendola all'eventuale soggetto collocatore, di praticare in fase di sottoscrizione o di passaggio tra fondi (*switch*) la non applicazione delle previsioni di cui al precedente comma 3.3.1.2. (Alternativa B).
- 3.5.1.3. La SGR ha facoltà di effettuare la retrocessione della commissione di gestione, fino ad un massimo del 100%, a favore di banche, imprese d'investimento, compagnie di assicurazione, gestori come definiti dall'art.1, comma 1, lettera q-

bis, del TUF, fondi pensione, enti di previdenza, fondazioni bancarie, soggetti esteri regolamentati che svolgano le attività svolte dai soggetti di cui sopra.

3.5.2. Sottoscrizioni di quote nei sei mesi successivi al rimborso

- 3.5.2.1. Qualora a carico di un partecipante siano state applicate le commissioni di uscita all'atto del rimborso, alle nuove quote sottoscritte entro sei mesi dal rimborso medesimo, fino alla concorrenza del controvalore rimborsato, non si applicano né commissioni di sottoscrizione né le previsioni del precedente comma 3.3.1.2. (Alternativa B).
- 3.5.2.2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3.5.2.1, alle nuove quote sottoscritte da un partecipante entro i sei mesi dal rimborso, fino alla concorrenza del controvalore rimborsato, potranno a) applicarsi commissioni di sottoscrizione ma solo nella misura dell'eventuale sconto praticato all'atto delle sottoscrizioni precedenti (cosicché la commissione totale cumulata non possa eccedere il 2%) ovvero b) applicarsi le previsioni del paragrafo 3.3.1.2. (Alternativa B) ma solo se al partecipante sia stato praticato nel tempo lo sconto integrale delle commissioni di sottoscrizione.

3.5.3. Esenzione dalla commissione di uscita

I partecipanti che abbiano optato per l'Alternativa B, le cui quote sono interessate da modifiche regolamentari di cui al comma 7.2 della successiva Parte C) Modalità di funzionamento, la cui efficacia sia sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse possono, nel periodo di sospensione, chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di uscita.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AI FONDI

1.1. Previsioni generali

- 1.1.1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 1.1.2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 1.1.3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 1.1.5.
- 1.1.4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 1.1.5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
- 1.1.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del TUF.
- 1.1.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 1.1.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 1.1.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- 1.1.10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 1.1.11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

- 1.1.12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 1.1.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1.2.1. La sottoscrizione delle quote avviene mediante:
- a) versamento in unica soluzione di una somma pari almeno a euro 1.000 (mille), sia nel caso di prima sottoscrizione che di sottoscrizioni successive.
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.3.
- 1.2.2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- a) direttamente presso la SGR;
 - b) per il tramite di soggetti collocatori;
 - c) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo art. 1.2.6.
- 1.2.3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR (disponibile anche sul sito Internet della SGR, indicato nella Scheda Identificativa, ovvero sul sito internet dei soggetti eventualmente incaricati del collocamento delle quote dei Fondi, ed acquisibile su supporto duraturo) e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi.
- 1.2.4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
- 1.2.5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della "Agora Investments SGR / Fondo (nome del fondo scelto tra quelli di cui al Regolamento)";
 - b) bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 1.2.6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

- Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 1.2.7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
- 1.2.8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

- 1.3.1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
- 1.3.2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite di soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 1.3.3. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 1.3.4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento; convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 2.1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
- 2.2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 2.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 2.4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
- 2.5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 3.1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 3.2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3.3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 5.1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
- 5.2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 5.3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 5.4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

- 5.5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. Previsioni generali

- 6.1.1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 6.1.2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata personalmente alla SGR o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 6.1.3. La domanda di rimborso, la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard, contiene:
- a) la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - b) le generalità del richiedente;
 - c) il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - d) il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
 - e) in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - f) gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 6.1.4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 6.1.5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13,00.
- 6.1.6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
- 6.1.7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove questo sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i

- disinvestimenti necessari per far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 6.1.8. La SGR provvede, tramite il depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 6.1.9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 6.1.10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. *Modalità di rimborso delle quote*

Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico ovvero assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 7.1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 7.2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltreché pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
- 7.3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 7.4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 7.5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEI FONDI

- 8.1. La liquidazione dei Fondi ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- 8.1.1. in caso di scioglimento della SGR;
- 8.1.2. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.
- 8.2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organismo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 8.3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organismo di Vigilanza. La liquidazione del Fondo avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 8.3.1. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste nel Regolamento per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso di quote;
 - 8.3.2. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - 8.3.3. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - 8.3.4. la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - 8.3.5. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - 8.3.6. il depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - 8.3.7. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non rimosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - 8.3.8. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al precedente comma 8.3.7 si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al precedente comma 8.3.5.;
 - 8.3.9. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non rimosse.